

SEMINARIOS
COMPLUTENSES
DE
DERECHO ROMANO

REVISTA INTERNACIONAL
DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA

XX-XXI

2007-2008

**Centenario del nacimiento
de Ursicino Álvarez Suárez**

Publicación de la

FUNDACIÓN SEMINARIO DE DERECHO ROMANO
«URsicino ÁLVAREZ»

MARGINALIA

P O R
ANTONIO GUARINO
Universidad Federico II de Nápoles

SOMMARIO: 1. MARGINALIA.—2. URSICINO.—3. THE BIRDS.—4. STRAVAGANZE RAZIONALI.—5. MOMMSEN E I SORDOMUTI.—6. I PRIMATI DI POPOFF.—7. LA PILLOLA DELL'IMMORTALITÀ.—8. IL DIRITTO COMUNE EUROPEO.—9. BURIDANO E I GIUSROMANISTI.—10. LA CATALASSI.

I. MARGINALIA

Il termine «*marginalia*» è una voce italiana moderna travestita da vocabolo latino, e piú precisamente da plurale di un vocabolo neutro, che non ci risulta sia stato mai usato dai Romani. Non importa. Lo si suole usare per indicare ciò che si pensa a proposito di un fatto di cui si ha notizia o di uno scritto altrui che si ha tra le mani. Non è minuscolo come un appunto o un glossema o una noticina esplicativa, ma non è neanche vasto come una recensione o un commento o una stroncatura. E' una via di mezzo tra questi duue estremi. Diciamo: una variazione, talvolta un piccolo insieme di variazioni, intorno ad uno o piú spunti (temi) offerti dell'oggetto considerato. Roba di poco conto insomma. Questi miei *marginalia* si possono dunque anche non leggere, io non mi offendo. Se poi qualcuno li vorrà scorrere, tenga conto del fatto che il mio stile espressivo è volutamente inteso al sobrio ed al fluido. Molti anni fa ho letto, non ricordo piú dove, una pagina di Paul Valéry il quale narrava di aver visto con i suoi occhi il raffinato Pierre Louys gettare a terra e calpestare indignato *Le rouge et le noir* di Stendhal perché non era tutto scritto in buon francese. Se è vero che Stendhal, come egli stesso ha affermato, usava ispirarsi per la forma al *Code civil*, l'indignazioni di Pierre Louys può anche essere in qualche misura capita. Ma siccome non vi è dubbio che *Le rouge*

et le noir vale molto più di *La femme et le pantin*, io mi sforzo di attenermi a Stendhal. Non si sa mai. Può darsi che mi escano dalla penna un paio di periodi de *La Chartreuse de Parme*. Pensate.

2. URSICINO

A ricordo di Ursicino Álvarez Suárez è proprio necessario dedicargli un articolo riesumatore dell'*actio ad exhibendum* o un saggio puntiglioso sulla questione del secondo decemvirato? Io ritengo di no, o almeno, lo confesso, non me ne sento capace. Troppo vivo è ancora quel suo libro di esordio che ho ripreso dallo scaffale e che ho nelle mani e che vado sfogliando qua e là. Quel libro sullo *Horizonte actual del derecho romano* del 1944 che ravvisava un caldo orizzonte di luce solare a beneficio di noi romanisti di tutti i paesi del mondo appena usciti o già vicinissimi ad uscire dagli anfratti bui di un periodo angoscioso di guerre esterne od interne e ci apprestavamo alla ripresa delle nostre ricerche. Che il diritto romano sia un diritto morto era cosa di cui eravamo ormai pienamente consapevoli, ma ciò non ci induceva verso lo stesso senso di repulsione che prova sul palcoscenico Amleto di fronte al teschio del vecchio buffone di corte («Alas, poor Yorick... how abhorred in my imagination it is»: Shakespeare, *Hamlet*. 5.178 ss.), e tanto meno ci ispirava la macabra immagine, sempre di Amleto (190-209), dell'utilizzazione dei resti dello «imperious Caesar» Alessandro come calcina buona per rappezzare un muro. Ci portava invece a unire le nostre forze per far risorgere nella ricostruzione storiografica, se non le vicende modeste del povero Yorick, quelle illustri dell'imperatore Alessandro Magno (anzi sia le une che le altre, dal momento che tutto fa brodo nella storia, particolarmente nella storia giuridica). Purtroppo, giunti come siamo ad un passo di generazioni oltre i tempi dello *Horizonte*, non so se Ursicino avrebbe oggi lo stesso trascinate entusiasmo di allora. Sì, è vero, si parla da alcuni giusromanisti contemporanei di «diritto comune europeo» e dell'antico diritto romano che sarebbe di esso un prezioso ingrediente (alla maniera, si fa per dire, del sale nella minestra) o almeno un nobilissimo precedente (alla maniera, sempre per dire, di un Goffredo di Buglione antenato nella famiglia). Ma sarà poi vero? Io credo di no. Credo di no perché viviamo in un'epoca che non riesco davvero a riconoscere. In un'epoca in cui (così si legge con orrore su pur accreditati giornali) in Francia, a Parigi (a Parigi ho

detto) si va diffondendo l'abbominio di una setta eretica (ugonotta?) che degusta le ostriche accompagnandole con vino rosso di Bordeaux. In un'epoca un cui non solo sono vecchio (e passi), ma mi sento effettivamente vecchio. Tartassato irrimediabilmente dalle vicissitudini della vita, sono privo ormai di quelle illusioni che Ursicino, da quel grande signore che era, mi aiutò generosamente a farmi (rammento) una certa mattina del 1955. Quella mattina in cui, invitato da lui e da Juan Iglesias, ebbi l'onore di fare una lezione di diritto romano agli studenti dell'Universidad Complutense. Non ricordo l'argomento della lezione, ma ricordo che la pronunciai in lingua italiana di fronte ad un paio di centinaia di giovani ascoltatori che cercarono quasi ansiosamente di comprendere ciò che andavo fantasticando. Per venire incontro a loro e per farmi capire meglio cercai di aiutarmi con il ricorso a tutto l'espressionismo mimico napoletano di cui ero capace. Chiamai a raccolta, nel mio dimenarmi sulla cattedra, gli esempi dei fratelli De Filippo, di Vittorio De Sica e persino del grande comico Totò. Alla fine gli studenti furono magnifici. Non dico che mi assegnarono le orecchie del toro (l'espada più famoso di quell'anno si chiamava Ortega), ma mi colmarono di calorosi applausi. Mi volsi ai due colleghi invitanti e chiesi loro se me l'ero cavata. Sotto lo sguardo benevolo del silenzioso Juan parlò Ursicino. Mi disse, sorridendo cordiale, che io mi ero dimostrato un vero maestro del «manotear». Ci credetti, ci credo, ci voglio credere. Ancora una volta ringrazio.

3. THE BIRDS

La condiscendenza del collega, amico e traduttore Rolf Knütel mi ha permesso di far accedere alla solennità della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (R.A. 124 [2007] 332), nascosto tra le righe della mia nota *Caligula's Pferd*, un cavallo puro sangue ch'era, mezzo secolo fa, giustamente famoso, l'italiano Ribot. Mi ha ricordato in una lettera da Caserta uno sconosciuto studente di altri tempi che in una lezione napoletana dei primi anni sessanta, trovandomi a spiegare la differenza tra cose fungibili e cose infungibili, io citai appunto Ribot come esempio di cosa infungibile. L'episodio è verosimile, dato che nessuno poteva avere dimenticato i trionfi recentemente riportati, nella sua età dai due ai quattro anni, da questo formidabile ed ineguagliabile galoppatore. Ma lo studente levò la voce dai banchi e osservò che ormai Ribot non aveva più gli

anni giusti, era uscito dal galoppo e non era più infungibile. «Lei si sbaglia», risposi io (ed anche ciò è molto verosimile), «oggi Ribot è passato alla monta». Ora lasciamo da parte la probabilità che, divenuto altamente vecchio e inutile, anche Ribot sia finito tra le *res fungibiles*: problema che un po' mi rattrista sia perché sono tuttora un appassionato del *turf*, sia perché sempre più spesso mi accorgo invecchiando di essere ritenuto ormai prossimo alla fungibilità anch'io. Parliamo di cose allegre, e più precisamente di Ulpiano. Ricordate che cosa scrive quest'ultimo (1 *inst.* In D. 1.1.1.3)? Scrive che il «*ius naturale*» è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri viventi e aggiunge che esso è pertinenza comune di tutti gli animali «*quae in terra, quae in mari nascuntur*», ulteriormente precisando «*avium quoque*». Siccome gli uccelli («*aves*») in aria certamente non nascono perché sono ovipari e l'uovo ha bisogno di qualche punto di appoggio anche minimo per depositarsi, aprirsi eccetera, era evidente anche agli antichi, credo, che essi nascono soltanto in terra, oppure in mare. Di qui il motivo per cui alcuni valenti giusromanisti del passato si sono scatenati ed hanno ipotizzato l'interpolazione nel dettato ulpiano quanto meno di «*avium quoque*» (cfr. *Index interp. suppl.* 1929 *abl.*). Già, ma, a prescindere dall'ipotesi aprioristica che certi contemporanei hanno per i problemi interpolazionistici, come la mettiamo col fatto che nelle Istituzioni giustiniane (I. 1.2 *pr.*) addirittura si legge che il *ius naturale* è proprio «*omnium animalium, quae in coelo, quae in terra, quae in mari nascuntur*»? Quella che nella versione dei *Digesta* aveva l'aria evidenti di una giunta chiarificativa qui è incorporata nel discorso principale. Vi è qualche interpolazionista ad oltranza che non si è arreso ed ha ipotizzato il glossema postclassico (e pregiustiniano) che i compilatori dei *Digesta* hanno recepito e che quelli delle *Institutiones*, godendo di maggiore disponibilità di scrittura, hanno utilizzato per un nuovo e più fluido discorso. Vi è chi di questa congettura ridacchia sdegnoso. Vi è infine chi, come me, premesso che la questione non ha nessuna importanza sostanziale, simpatizza invece proprio con quest'ultima ipotesi ricordandosi di quella volta lontana in cui all'osservazione dello studente circa l'infungibilità di Ribot replicò come ho detto più sopra. E magari aggiungerebbe che né Ulpiano né i compilatori giustiniani avevano ancor visto il celeberrimo film di Alfred Hitchcock dal titolo *The Birds* (1963), il quale veramente induce a credere (specie nelle scene finali) che gli uccelli si producano dovunque per svolazzare minacciosi sugli uomini.

4. STRAVAGANZE RAZIONALI

Il motivo per cui ricorro all'ossimoro di «stravaganze razionali» è che ho tra le mani un volume inviatomi in dono dal collega e amico Hans Ankum e che nulla vi è in esso di irrazionale (non parliamo nemmeno di bizzarro, di strambo, di strano, di eccentrico, di bislacco) come il suo titolo potrebbe a tutta prima far temere. Al contrario, si tratta di una pregevole raccolta di interessanti saggi giusromanistici che si son trovati a venire a luce editoriale dopo la pubblicazione dell'elenco di scritti del giusromanista olandese inserito nella *Collectio Juris Romani* a lui dedicata nel 1995, dunque al di fuori («*extra*») di essa. Ecco insomma il rasserenante motivo del titolo *Extravagantes, Scritti sparsi sul diritto romano* (n. 93 della collana *Antiqua*, Napoli, Jovene [2007], p. XXIII-531), pubblicazione con la quale il fecondissimo autore olandese ha raggiunto e superato il n. 300 dei suoi titoli in varie lingue (principalmente olandese, italiana, francese, tedesca, inglese). In una densa nota introduttiva (p. XV ss.) J. E. Spruit ha forse un po' troppo audacemente celiato, paragonando l'Ankum alla «*fesche Lola*» interpretata da Marlene Dietrich nel film *L'angelo azzurro* di Josef von Sternberg (1930). Non per l'amore, ma per la storia giuridica sarebbe dunque l'Ankum «*vom Kopf bis Fuss eingestellt*». Ma ciò è in qualche modo vero solo se si guarda al *quantum* della produzione del Nostro. E' chiaro invece, sempre più chiaro nelle sue pagine (e lo Spruit è il primo a segnalarcelo) l'assillo etico, non edonistico, di valorizzare l'esperienza giuridica romana nello studio del diritto in generale. Se è vero che il campo vettoriale che egli si è assegnato non si estende di solito oltre i confini del diritto privato, questo limite non dipende da disinteresse per il «*ius publicum*», e tanto meno dipende da incapacità, ma dipende (e lo Spruit, come suo sodale quasi quotidiano, espressamente lo conferma), dipende, io credo, dal fatto che anche per Ankum, con grande suo dispiacere, le ore del giorno non sono quarantotto, ma solo ventiquattro. Colui che tutto può gli dia il tempo sufficiente (basterebbero gli anni, 720, di Matusalemme) ed egli risolverà tutti i problemi. E siccome i suoi scritti producono sempre su me gli effetti di una simpatica frustata (cfr., ad esempio, *Le opinioni di Papiniano*, 1997, ora in *APDR*. [2006] 175 ss.), vedrete che cosa sarò capace di fare in replica a lui se mi si concederanno gli anni (950) di Noè. Oltre tutto non v'è pericolo che io mi avvinnazzi, e caschi dal sonno. Sono astemio.

5. MOMMSEN E I SORDOMUTI

L'edizione dei *Digesta Iustiniani Augusti* pubblicata in due volumi (Berlino 1866-1870) da Theodor Mommsen, la così detta *Editio maior* cui fa capo il *VIR*, è indubbiamente il meglio di cui attualmente disponiamo per gli studi giuridici, ma naturalmente non è la perfezione assoluta. Come anch'io ho segnalato altrove (v. *Giustiniano in lingua viva*, 1994, ora in *APDR*, [2006] 73 ss.), male è che non si tenga conto delle avvedute varianti sistemate in nota dal compilatore e peggio è che ad un secolo e mezzo di distanza ancora non si sia provveduto ad una nuova edizione critica. Comunque sia, io non condividerei la condanna che C. Lanza (*Un dubbio esegetico creato dall'ed. Mommsen del Digesto*, in AA. VV., *Problemi della traduzione dei Digesta giustiniani nelle lingue europee* [2007] 117 ss., con richiamo ad un precedente scritto del 1987 ivi cit. nt.9) ha pronunciato nei confronti dell'edizione mommseniana di D. 5.1.12.2 (Paul. 17 ed.), nonché di D. 42.5.20 (Paul. 60 ed.). Nel primo frammento Paolo ci rende noto che sono incapaci di esercitare la funzione di «*iudex privatus*» sia alcuni soggetti per i quali esiste un divieto di legge, sia altri per i quali l'impedimento deriva dal costume (*moribus*), sia altri ancora che sono inabili per cause naturali (*natura*) e riguardo a questi ultimi precisa: «*natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent*». Siccome nella *Littera Florentina* queste parole erano scritte senza stacco e senza interpunzione, il Lanza non discute l'individuazione dei vari vocaboli operata dal Mommsen, ma rimprovera a quest'ultimo di non aver separato con una virgola il *surdus* dal *mutus* e di aver indotto in errore alcuni distinti processualisti contemporanei (cioè il Pugliese del 1963 e il Kaser del 1966, cui posso aggiungere il Kaser-Hackl del 1996, p. 195 e altrove) i quali denunciano come incapaci di giudicare i «sordomuti» (i Taubstumme). Ora, a me non dispiace che anche i distinti colleghi di cui sopra siano incorsi (come tanto spesso succede a me) in una ingenuità: nella specie, in quella di non essersi avveduti che, sordomuti a parte, l'incapacità era connessa anche al fatto di essere soltanto *surdus* come una campana o soltanto *mutus* come una statua (attenzione però: il giudice poteva essere anche afono o balzubiente, cfr. I. 2.12.3). A me fa specie che l'ingenuità sia attribuita al Mommsen e che a lui si faccia rimprovero di non aver messo una virgola tra il sordo e il muto onde evidenziare l'asindeto di questi due rispetto al successivo polisindeto del pazzo e dell'impubere. Direi invece che

il Mommsen ha compiuto impeccabilmente il suo dovere di editore: primo, perché le ipotesi del pazzo e dell'impubere (introdotte da un «*et*» e distinte tra loro da un altro «*et*») hanno una propria giustificazione, vale a dire che costoro «*iudicio carent*»; secondo, perché sarà vero che la sindrome del sordomuto non era ancora nota agli antichi, ma l'editore posto di fronte a un asindeto non può pensare soltanto alla implicita coordinazione con un «*et*», ma deve anche ammettere la possibilità della coordinazione alternativa, cioè di un «*vel*». Insomma, se dovessi tradurre in italiano il «*surdus mutus*» del brano qui esaminato, me la caverei con un prudente: «sordo e/o muto».

6. I PRIMATI DI POPOFF

Il regime fascista ci teneva parecchio a rivendicare il primato italiano (anzi «italico») di molte grandi invenzioni e scoperte. Ma i suoi sforzi erano poco o niente di fronte alla moltitudine dei primati russi proclamati dal regime sovietico-stalinista ad esaltazione dei suoi uomini d'ingegno del passato. Noi parlavamo di Torricelli, di Leonardo, di Volta eccetera eccetera; i sovietici replicavano sommergeci con complicati cognomi delle loro lingue che a noi suonavano tutti approssimativamente uguali e tutti confluenti (per nostra colpa, si intende) nel nominativo di un grand'uomo polivalente chiamato Popoff. Difficile era, negli anni venti e trenta, che i giornali mancassero di notizie fresche sulle ultime «prime scoperte» di Popoff e non ne discutessero animatamente. Ora è ovvio che certi primati hanno poca o nessuna importanza, tuttavia è giusto (anche se non sempre obbligatorio) che dei così detti «precedenti», sopra tutto in sede scientifica, si faccia accurata ricerca ed altrettanto accurata menzione (quest'ultima diretta o indiretta): me ne conferma la lettura di un recentissimo saggio di Carlo De Frede su *La citazione e le note nel lavoro storico* (Napoli, Guida, 2007, p. 137). È vero che «*nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius*» (così Terenzio, *Eun. prol.*). Tuttavia mi si consenta di essere lieto del riconoscimento di due miei personali «*prius dicta*» (sinora taciuti da altri) che sono stati fatti (era ora) anch'essi recentissimamente da due stimati giuridici: Remo Martini e Lucio De Giovanni. Il primo (*Sull'espedito processuale della fictio civitatis*, in *St. Nicosia*, 5 [2007], 325 ss., passim e nt. 9 e 34) ha segnalato che già da tempo, e ben prima del 2001, io avevo ipotizzato (nel mio DPR. n. e nota 5.5.1) che l'escogitazione della

« *fictio civitatis*» processuale dello straniero fosse avvenuta in età anteriore alla creazione del *praetor peregrinus*. Il secondo (*Istituzioni, Scienza giuridica, Codici nel mondo tardoantico*, Roma, L'Erma [2007], pp. 1 ss., 29 nt. 8) ha riconosciuto che già dal 1971, tre anni prima che lo proclamasse l'Archi, io avevo sostenuto in un Redazionale di *Labeo* (17 [1971] 270) la opportunità di una riorganizzazione interdisciplinare per un approfondito studio del diritto nel mondo romano tardo-antico. Male ha fatto chi non ha letto le mie parole precorritrici (od ha forse sottovalutato il Redazionale di *Labeo*, visto che non vi si faceva riferimento ad un trattato del solenne Pagenstecher ma si citava un romanzo del popolare Jules Verne). Male, male, molto male. Ma peggio, peggio, molto peggio farei se mi gloriassi di una anteriorità che, a ben guardare, è soltanto un primato alla Popoff.

7. LA PILLOLA DELL'IMMORTALITÀ

Domenica 9 marzo 2008, quinta di Quaresima, il papa Benedetto XVI ha celebrato la messa nella basilica di San Pietro a Roma ed ha letto e commentato, giusta la liturgia cattolica, l'episodio della resurrezione di Lazzaro secondo il Vangelo di Giovanni (11.1-44). La narrazione è notissima ed altrettanto note (e facili) sono le obiezioni che ad essa si muovono da chi non ha fede cattolica. Lasciamo queste cose da parte e fermiamoci un momento su un particolare dell'omelia pronunciata dal vescovo di Roma. Stando ad un titolo di giornale (*Corriere della sera* 10 marzo), «Il Papa: no a una pillola dell'immortalità»; «spaventoso un mondo di vecchi». Beh, mi sia concesso di dire che in verità papa Ratzinger non ha affatto contestato lo sforzo che gli scienziati «relativisti» vanno compiendo meritoriamente da tempo per far salire il livello medio della vita umana. Egli ha solo tenuto presente (cosa non contestata dalla scienza) che gli uomini non sono immortali ed ha garbatamente ironizzato sulla vecchiaia molto avanzata e su un mondo pieno all'eccesso di vecchiarci. È stata una parentesi godibilissima (e comunque chiaramente espressa sul piano del paradosso) nel corso di un'allocuzione densa di riferimenti ben altrimenti importanti ed eventualmente, se si vuole, discutibili. Una parentesi che conferma la raffinata cultura dell'attuale pontefice romano e che mi induce a deplorare ancora una volta il seguito di equivoci e di errori da cui è derivata la rinuncia di papa Ratzinger a presenziare all'inaugurazione dell'anno accademico

2007-08 dell'Università «La Sapienza» di Roma. Una Università degli studi che sia veramente tale deve essere aperta a tutti: sia affinché ascoltino ed imparino, sia affinché civilmente discutano ed eventualmente contestino. O mi sbaglio?

9. IL DIRITTO COMUNE EUROPEO

L'ho detto e ripetuto a più riprese (la più recente nel libro su *La ricerca del diritto* [2008] 79 ss., 184 s.). Io non condivido l'entusiasmo di molti politici e il favore di non pochi giuristi nei riguardi dell'organizzazione sovranazionale denominata Unione Europea e del connesso «diritto comune europeo». Quanto all'UE, non vi è dubbio che nel momento storico in cui ci troviamo essa sia per molte ragioni (sopra tutto sul piano economico) una buona cosa (cfr., da ultimo, R Perissich, *L'U.E.: una storia non ufficiale* [2008] passim). Tuttavia, siccome un diritto comune europeo è l'ovvia implicazione della realtà politica della UE, vien fatto a chi sia cauto giurista di porsi le seguenti domande. È la UE sufficientemente coesa nelle sue componenti? Ed è essa affidabilmente durevole in vista del futuro di un mondo cangevole come si è dimostrato il nostro sino a tutto il ventesimo secolo? Ed è comunque augurabile (posto per ipotesi che sia oggettivamente possibile) che la UE vincoli oltre certi limiti politici, economici e sociali le nazionalità degli stati che concorrono a comporla? Alle prime due domande la mia risposta è di forte dubbio, alla terza la mia risposta è decisamente negativa. Sia chiaro, io non sono un nazionalista nel senso sciovinistico del termine. Non attribuisco alla cieca un peso determinante (tanto per fare un esempio preciso) alla famosa prolusione accademica torinese (21 gennaio 1851) di quel grande italiano e napoletano (esule dal regno borbonico) che è stato Pasquale Stanislao Mancini: la prolusione, voglio dire, su *La nazionalità come fondamento del diritto delle genti*. Questo no, mi si creda. Peraltro, studiando e ristiudando la storia di Roma antica, mi sono progressivamente convinto (ed ho cercato di dimostrarlo, da ultimo, nell'articolo su *L'esperienza romana della repubblica «nazionale»*, 1998, ora in *APDR*. [2006] 240 ss.) che la chiave d'accesso alla comprensione della *respublica Romanorum* e delle sue alterne vicende è costituita dal concetto di «nazione»: nazione come amalgama di individui che, pur se talvolta vivono su territori ed entro stati giuridicamente separati, pur se non sempre sono avvinti tra loro da radici etniche linguistiche storiche

strettamente affini, sono comunque legati da lunga consuetudine secolare di conformi sentimenti sociali e di concorrenti interessi economici. Dato che in Europa questi amalgami nazionali già in massima parte esistono e sono tutti o quasi già molto saldi, non confondiamo l'astratto col concreto. In astratto è pensabile di operarne il superamento e di ottenere la loro fusione in una «supernazione» unitaria, ma in concreto questo progetto sarebbe assai difficilmente realizzabile. Lo sarebbe non tanto a causa della difficoltà di arrivare alla formulazione legislativa di norme comunitarie accette a tutte le parti quanto a causa della grande improbabilità di ottenere dalle singole nazioni tra loro consorziate risultati conformi, o per lo meno sufficientemente analoghi, di interpretazione e di applicazione pratica di quelle norme. Se guardiamo al caso di supernazione più noto e più celebrato, che è quello degli Stati Uniti del Nord-America, siamo tenuti a tener presente che questi risultati sono stati raggiunti solo in parte e solo attraverso contrasti (tra cui una guerra civile) e accomodamenti durati più di due secoli nei confronti di molte resistenze e riluttanze nazionalistiche. Resistenze e riluttanze comunque di gran lunga inferiori a quelle che si prospettano in Europa, cioè in un continente denso di storia e pieno di diversità nazionalistiche ben più profonde che altrove. Dunque, anche se è inevitabile che all'unità europea sinora e per ora realizzata si accompagni un corrispondente diritto europeo, non si esiga, sopra tutto quanto ai rapporti privati, che esso si surrogi *in toto* ai preesistenti diritti locali e nazionali. Sarebbe una pretesa autolesionista perché, se non durera all'infinito la UE, ciascuna nazione dovrà raccogliere e riportare a casa i resti del suo ordinamento giuridico di prima e li ritroverebbe ormai troppo alterati e frammentati.

9. BURIDANO E I GIUSROMANISTI

Posto che vi sia un diritto comune europeo e che si abbia fede, in particolare, nella strutturazione di un «diritto civile (privato) europeo», io sono il primo a ritenere, pur essendo un «infedele» in materia, che a quest'opera siano tenuti a concorrere gli storici dei diritti medioevali e dei diritti moderni. Questo è ovvio. Ma non altrettanto ovvio è che alla cooperazione siano tenuti, anzi siano necessari anche gli storici dell'antico diritto romano, cioè del diritto da Romolo a Giustiniano. Non solo il diritto romano è inutilizzabile come ingrediente del supposto diritto europeo e

degli stessi diritti nazionali del mondo europeo, ma esso non è seriamente definibile (astenedosi cioè da una facile retorica) come pilastro fondamentale o come radice di alcun diritto occidentale vigente. Rassegnamoci dunque al fatto che esso è ora mai un diritto morto e passiamo piuttosto ad insistere sul punto che esso è peraltro un «complemento» relevantissimo, irrinunciabile della cultura giuridica, specie se occidentale: un complemento non meno rilevante dell'economia politica e della filosofia giuridica. Dello stesso avviso non sono peraltro vari colleghi di lavoro, almeno per quanto risulta dagli Atti di alcuni convegni degli ultimi anni (v. per tutti: F. Mercogliano, *Fundamenta* [Napoli 2007], con la bibliografia diligentemente indicata alle p. 21 ss., 59 ss., nonché gli articoli e gli interventi raccolti da L. Garofalo, *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del diritto europeo* [Napoli 2007]). Non mi pronuncerò in questa sede sulle opinioni contrarie alla mia (per la quale cfr. anche la nota su *La metafora del diritto europeo*, in *La coda dell'occhio* 6, novembre 2005, p. 5 ss.), ma un'osservazione non so tacerla. Tra noi giusromanisti davvero non mancano coloro che ritengono l'una soluzione equivalente all'altra e che difettano di quell'*impetus* di volontà che il filosofo quattrocentesco Giovanni Buridano riteneva necessario per vincere l'*indifferentia* per una scelta. Dicendo ciò, beninteso, non intendo plaudire irrispettosamente all'apologo nell'*«asino di Buridano»* che taluni belli spiriti crearono scherzosamente sulle tracce dottrinali del dotto filosofo.

10. LA CATALASSI

Sul finire del mese di febbraio del 2008 il presidente della Regione Campania (capoluogo: Napoli) ha proceduto ad un parziale ritocco del suo governo ed ha nominato un nuovo assessore al turismo. Questi come prima cosa ha ritenuto opportuno dichiarare ai giornali: «La mia amministrazione sarà svolta in nome della catallassi». A Napoli e negli altri centri della regione tre quarti dei cittadini non ci ha fatto caso, mentre l'altro quarto ci ha fatto caso, ma non ha capito che diavolo fosse la catallassi e, fatta qualche rara eccezione, ha tirato avanti con indifferenza. Tra le rare eccezioni vi sono stato io. Facendo capo alle mie reminiscenze di greco, mi sono detto: quest'uomo si propone di fare dei cambiamenti, cioè vuole *katallátein* o magari vuole fare «*ammuína*» (parola napoletana con cui si intende che

tutto quello che sta sopra si sposta sotto e di tutto il resto si fa contemporaneamente il viceversa). Dopo di che sarei rimasto indifferente anch'io, se di lì a pochi giorni (per la precisione, il 12-13 marzo) non si fosse svolta a Roma, nella sede dell'Accademia dei Lincei, un importante convegno internazionale su «le nuove ambizioni del sapere giuridico: antropologia giuridica e traduttologia giuridica». Ora, lasciamo qui da parte l'antropologia e occupiamoci specificamente della traduttologia giuridica. Sappiamo tutti che tradurre da una lingua all'altra è un'impresa difficile e spesso «traditrice», ma io direi che ancora più difficile è l'impresa di tradurre, sia pure senza l'angosciosa concitazione della «simultanea», un testo o una dichiarazione di valenza giuridica. Non solo occorre avere una buona conoscenza dell'ordinamento giuridico cui si riferisce il *quid* da tradurre, ma occorre anche essere in grado di avvertire quale sia l'interpretazione (eventualmente singolare o innovativa) che di quell'ordinamento si faccia (il che succede soprattutto in ordine a testi dottrinali e a pronunciati giudiziari). Me se sono accorto, e come, in un periodo della mia gioventù nel quale ho prestato servizio presso l'Istituto italiano di studi legislativi di Roma ed ho affrontato con altri colleghi l'impresa della pubblicazione e del commento illustrativo di non poche sentenze francesi e tedesche. Ragion per cui alla domanda: «une traduction scientifique des concepts scientifiques est-elle un'utopie?» (domanda posta, nel citato convegno, da Jacques Vanderlinden), io risponderei, sorprendendo forse qualcuno, affermativamente. Sì, è un'utopia per la stessa ragione che porta a ritenere utopistica, che so, la «reine Rechtslehre» di Hans Kelsen. La si può immaginare (e riversare in un ricco vocabolario), ma diventa presto, se non subito, inutile: per il fatto che i diritti si modificano ad ogni volgere di pagina della storia, mentre il reattivo vocabolario non è fatto per adeguarsi alle loro incessanti variazioni. In materia di diritto (o come altro lo si voglia chiamare) è impensabile la stabilità di quelle repubblica che Tommaso Moro si concesse il «divertissement» di inventare nel suo opuscolo *De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia* (1516). In materia di diritto vige la catallassi. Ed è perciò che in materia di traduzioni giuridiche (lo tengano presente i traduttori) imperversa spesso l'ammuina.

Napoli, 23 marzo 2008.